

**LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE SPECIALISTICHE PER I SISTEMI
IDRICI TIRSO-FLUMENDOSA, SULCIS-IGLESIENTE**

Descrizione dei lavori

Ente acque della Sardegna
Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

**LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE SPECIALISTICHE
PER I SISTEMI IDRICI TIRSO-FLUMENDOSA, SULCIS-IGLESIENTE**

Descrizione dei lavori

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente elaborato contiene le norme e condizioni che regolano la manutenzione straordinaria, manutenzione programmata e modeste modifiche e/o ampliamenti degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche ricadenti nell'area dei sistemi idrici Tirso-Flumendosa-Sulcis-Iglesiente che comprende in particolare i seguenti impianti:

Dighe: Flumineddu, Flumendosa, Is Barroccus, Mulargia, Sa Forada, Casa Fiume, Punta Gennarta, Monteponi, Santa Vittoria, Mogoro, Monte Pranu, Leni;

C.li di sollevamento: Flumendosa, Basso Flumendosa, Sardara, Marrubiu, Ponte Murtas, Carraras, Flumentepido, Paringianu, Ponte Maxia;

Ponti Radio: Bruncu Nieddu, Monte Ixi, Coronas Arrubias, Monte Moretta.

C.li idroelettriche: Uvini, Santu Miali;

Caselli/Case di Guardia: Senorbi, Guasila, Sarais;

Opera di Presa: Sarais

Potranno comunque essere richiesti alcuni interventi presso altri impianti e opere dell'Ente dislocate nelle province di Cagliari, Oristano e Carbonia-Iglesias. Per tali interventi non spetta all'appaltatore alcun onere aggiuntivo oltre i normali prezzi di elenco a meno di quanto specificato nel successivo art.16.

Nel complesso sono presenti: cabine e/o impianti di trasformazione MT/BT di tipo vario, impianti di produzione dell'energia elettrica quali gruppi elettrogeni, impianti di distribuzione dell'energia, motori elettrici per l'azionamento di pompe di sollevamento con alimentazione bt o MT, con avviamento a reattanze, stella triangolo, soft start e regolazione di velocità con convertitori di frequenza, sistemi di telecontrollo, automazione a logica cablata e programmata (PLC), circuiti ausiliari, misuratori di portata, livello, pressione, impianti di illuminazione interna, esterna, impianti d'allarme, citofonici, telefonici e di trasmissione dati, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, di protezione catodica, di protezione antincendio quali rivelazione automatica di incendio di fumo, impianti di climatizzazione, impianti antintrusione.

Gli interventi di riparazione, di modifica e gli ampliamenti possono comportare anche modifiche delle apparecchiature, delle linee di distribuzione e delle canalizzazioni, e sono compresi i lavori murari accessori (salvo che per questi ultimi l'amministrazione non provveda, caso per caso, diversamente).

Qualora l'Ente non provveda con altro appalto specializzato, l'appalto comprende anche i lavori di officina elettromeccanica (riavvolgimento di motori, trasformatori, e ricambi connessi); che potranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice o da ditta specializzata; di essi l'appaltatore sarà comunque responsabile.

Il compenso dell'appalto è strutturato nei seguenti modi:

- un compenso mensile per il servizio di reperibilità continua dell'impresa;
- un compenso, diritto di chiamata, per ogni singolo intervento;
- contabilizzazione *a misura* per i lavori finiti, le manutenzioni programmate, gli interventi in economia previsti nell'elenco prezzi;

- la fornitura dei materiali elettrici sarà contabilizzata a misura applicando, ai prezzi dei listini al pubblico dei produttori, il ribasso offerto in gara dall'appaltatore; qualora il materiale ordinato non sia compreso in detti listini, verrà rimborsata all'impresa la spesa sostenuta, maggiorata della percentuale risultante dall'offerta in fase di gara, previsto nel modulo "Offerta Materiali", per oneri finanziari ed amministrativi;
- compenso *a corpo* per gli oneri di sicurezza per rischi interferenti.

Quanto ai materiali necessari per gli interventi, di norma essi saranno forniti dall'amministrazione oppure in alternativa a discrezione della D.L. acquistati dall'appaltatore e contabilizzati secondo lo sconto espresso in sede di offerta nell'apposito elenco.

L'appaltatore dovrà fornire sempre i materiali delle marche già installate se non diversamente richiesto dall'Ente, qualora ciò non fosse possibile potrà proporre delle alternative che siano tecnicamente e funzionalmente equipollenti comunque sempre previa approvazione della Direzione Lavori.

Gli interventi di manutenzione programmata, conformi ai piani di manutenzione delle opere, sono da effettuarsi presso gli impianti interessati a seguito di esplicita richiesta e disposizione della Direzione Lavori, secondo l'elenco descrittivo nel modulo di offerta allegato alla lettera di invito alla gara che fornisce delle indicazioni qualitative e temporali degli interventi previsti.

L'appalto comprende il servizio di reperibilità continua dell'appaltatore o di un suo delegato con qualifica di tecnico specializzato, per l'effettuazione e l'organizzazione degli interventi urgenti, raggiungibile tramite cellulare, nonché la disponibilità di un fax in servizio continuo cui inviare le chiamate di intervento.

Le riparazioni urgenti devono essere eseguite, quando richieste, anche in giornata festiva o di notte (dalle 22,00 alle 6,00). A tal fine è previsto, oltre ad un compenso mensile per la reperibilità, una maggiorazione del 20% sul prezzo della manodopera per il lavoro svolto di notte o nei festivi.

I lavori rientrano nella **Categoria prevalente OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi** di cui all'Allegato A del DPR 207/2010.

Art. 2 - Importo e durata dell'appalto

L'appalto di cui trattasi, relativo a lavori di manutenzione, è a misura per tutte le tipologie di lavori. Il prezzo convenuto può dunque variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive della prestazione.

Per i lavori di manutenzione incidentali dovuti a guasto i lavori verranno contabilizzati in economia applicando per la mano d'opera e i materiali i prezzi offerti in sede di gara.

Si ribadisce che trattandosi di interventi manutentivi non completamente definibili in anticipo, la ditta accetta che i prezzi offerti restino invariati per qualunque quantità ordinata, senza che la ditta abbia nulla a pretendere

Gli interventi e i lavori avverranno secondo le richieste dell'Amministrazione, ed avverranno attraverso comunicazioni scritte del RUP/DL e sottoscritte per accettazione dall'impresa, in ossequio a quanto previsto nel successivo articolo 3 e nei tempi previsti dallo stesso articolo. Gli articoli per i quali si deve offrire il singolo prezzo sono illustrati nel successivo articolo 16 e nel "Modulo d'offerta" allegato alla lettera di invito alla gara che, opportunamente completata in fase di gara, determinerà i prezzi da applicare alle singole lavorazioni in fase di esecuzione del contratto.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto in fase di gara sull'importo posto a base d'asta stimato pari a € 190.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza.

Il contratto avrà durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e non sarà rinnovabile.

L'appaltatore prende atto che la durata dell'appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadrà automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

Art. 3 - Modalità di attivazione e tempi di espletamento degli interventi

Tutti gli interventi dovranno essere condotti in modo tale da rispondere alla norma EN 50110-1(2014) "*Esercizio degli Impianti Elettrici*" e alla norma CEI 11-27(2014 IV ed): "*Lavori su impianti elettrici*".

Si richiamano le Figure professionali citate nella norma CEI 11-27 2014

URI- Unità Responsabile Impianto Elettrico, ovvero unità/servizio nominata dall'Enas.

RI- Responsabile Impianto elettrico durante l'esecuzione dei lavori elettrici, ovvero persona che ha il compito di conduzione e messa in sicurezza dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori

URL- Unità/persona Responsabile della realizzazione dei lavori elettrici, ovvero persona che prende in carico l'impianto o parte di esso

PL- preposto ai lavori elettrici, ovvero persona con qualifica di PES responsabile della realizzazione del lavoro.

Il personale che provvederà all'esecuzione dei lavori elettrici dovrà possedere l'apposita qualifica di PES e PAV in conformità alle normative sopra indicate.

L'impresa è tenuta a individuare tali figure prima dell'inizio dei lavori e a darne comunicazione scritta al Direttore dei Lavori.

MODALITÀ D'INTERVENTO NEGLI IMPIANTI COMPLESSI

Negli impianti complessi, cioè in presenza di alta e media tensione o in bt con circuiti elettrici articolati o poco controllabili (presenza di gruppi elettrogeni o di continuità etc), o definiti come tali dal RI, si adottano le procedure previste dalla norma CEI 11-27ed individuate come segue:

- 📁 ① Redazione del Piano di Lavoro: documento su cui sono riportate le operazioni da eseguire sull'impianto per poter condurre i lavori, con le informazioni sull'assetto che dev'essere mantenuto durante i lavori. Sarà redatto dal RI;
- 📖 ① Redazione del Piano d'intervento: documento dove sono riportate le informazioni circa le misure di sicurezza da adottare, le modalità dell'intervento e le attrezzature da utilizzare compresi i DPI. Sarà redatto da URL o PL;
- 📋 ① Consegna dell'impianto: documento con cui RI consegna l'impianto, o parte di esso, a PL nella condizione prevista dal Piano di lavoro;
- 📄 ① Restituzione dell'impianto: documento con cui, al termine delle lavorazioni, il PL comunica a RI di aver allontanato il personale e rimosso tutte le misure di sicurezza adottate e che l'impianto potrà essere rimesso in esercizio.

A tal fine codesta Amministrazione ha redatto appositi moduli che debitamente compilati assolveranno alle procedure su descritte.

MODALITÀ D'INTERVENTO NEGLI IMPIANTI NON COMPLESSI

Negli impianti non complessi il RI formalizzerà la consegna dell'impianto o parte di esso al URL/ PL, tramite annotazione sul registro di manutenzione. A fine lavori il registro sarà restituito al RI con la descrizione dei lavori effettuati, il personale intervenuto e lo stato dell'impianto da riconsegnare.

Il registro di manutenzione dovrà essere sempre compilato obbligatoriamente dall'appaltatore con tutti gli interventi eseguiti.

La mancata o errata compilazione del registro di manutenzione comporterà una penalità pari a €. 50,00 per ogni intervento non trascritto.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione avverranno, ordinariamente, secondo le richieste dell'Amministrazione, per quantità anche minime, su ordine del Direttore dei Lavori secondo le modalità di seguito riportate:

- fase 1 individuazione del guasto o delle attività lavorative per modifica e/o miglioria degli eventuale intervento di ripristino della funzionalità degli impianti compensati in economia secondo le ore e i materiali effettivamente impiegati;
- fase 2 individuazione del lavoro di riparazione, modifica e/o miglioria tramite redazione del computo metrico estimativo delle attività da svolgere da parte dell'impresa in base all'elenco prezzi allegato al contratto che verrà corrisposto all'appaltatore a misura a completamento dell'attività lavorativa.
- fase 3 aggiornamento del pos per l'esecuzione dell'intervento e effettuazione del lavoro di riparazione, modifica e/o miglioria da iniziare e finire entro i termini fissati nell'ordine di servizio del Direttore dei lavori;

L'attivazione dell'intervento darà luogo ad un compenso forfettario unico per qualsiasi impianto, che verrà offerto in sede di gara, definito come "*diritto di chiamata*" oltre a quello dovuto per l'espletamento dell'attività lavorativa da computarsi per l'effettivo tempo impiegato a condurre l'attività lavorativa presso l'impianto.

3.1 - Attivazione degli interventi urgenti

Sono *urgenti* gli interventi finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico. Questi saranno attivati insindacabilmente dal Direttore dei lavori o dal funzionario reperibile, con chiamata telefonica e, possibilmente, a mezzo fax, ai numeri indicati dall'Impresa, annotando comunque l'ora della chiamata e il nome del ricevente; l'Appaltatore dovrà comunicare l'ora presunta in cui raggiungerà l'impianto su cui è stato segnalato il guasto.

L'impresa dovrà trovarsi sul posto entro 2 (due) ore dalla chiamata, e procedere all'individuazione del guasto e, se possibile, con materiali disponibili, alla sua riparazione.

Qualora occorra acquistare dei ricambi, se questi rientrano nelle marche indicate in sede di offerta, il loro prezzo sarà subordinato al loro sconto, in caso contrario deve essere fornito un preventivo scritto alla Direzione Lavori che provvederà secondo l'art. 16.

La ditta medesima provvederà all'approvvigionamento dei materiali salvo che non Le venga esplicitamente comunicato dalla Direzione Lavori che lo stesso Ente provvederà alla fornitura

del materiale. In tale caso dal momento in cui i materiali o i ricambi necessari vengano consegnati all'impresa o dalla comunicazione ad essa della disponibilità presso l'impianto, essa dovrà nuovamente raggiungere l'impianto entro lo stesso tempo stabilito per la prima chiamata, ed eseguire la riparazione.

3.2 - Attivazione degli interventi non urgenti

Gli interventi non aventi carattere di urgenza, devono essere intrapresi nel rispetto delle fasi di cui sopra dell'art. 3 entro il tempo indicato nell'ordine dal direttore dei lavori e comunque non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'ordine e compiuti entro il tempo assegnato, per ciascun lavoro, dalla Direzione Lavori.

Quando il lavoro da commettere consiste nella modifica o nell'ampliamento di un impianto esistente, il Direttore dei lavori provvederà autonomamente a fornire il progetto esecutivo dell'intervento, firmato da un tecnico abilitato interno all'Ente, comprensivo del computo estimativo dei lavori necessari, ai prezzi di contratto, e della stima analitica degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze. L'appaltatore entro 5 giorni potrà formulare per iscritto al Direttore dei lavori proprie osservazioni sul progetto e sul computo estimativo. Viste tali osservazioni ed assunte le proprie decisioni in merito, il DL redigerà l'ordine di lavoro che sarà controfirmato dal RUP, e l'Appaltatore provvederà, entro il termine assegnato, all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto ordinato.

Per gli interventi di manutenzione programmata, l'Appaltatore, ottenuta la richiesta dalla Direzione Lavori con l'indicazione degli interventi da effettuare, provvederà nell'arco di 10 giorni lavorativi all'effettuazione dell'intervento secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare tecnico.

3.3 - Contabilità degli interventi

Per ogni giorno in cui vi sia stato intervento o lavoro, l'Impresa rilascerà un rapportino indicante la descrizione del lavoro eseguito e le quantità delle varie voci da contabilizzare. Solo tali rapporti, firmati dal responsabile degli impianti elettrici o dal responsabile dell'attività lavorativa individuato dalla Direzione dei Lavori, saranno utilizzati per contabilizzare i lavori eseguiti.

3.4 – Dichiarazione di conformità ex dlgs 37/08

Per ciascun intervento o lavoro eseguito, per la cui tipologia sia richiesta, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22.01.2008, la dichiarazione da parte dell'esecutore della conformità del lavoro e dei materiali impiegati alle norme tecniche sugli impianti elettrici o elettronici o di protezione antincendio, l'installatore deve fornire alla conclusione dei lavori la conseguente dichiarazione di conformità e i relativi allegati.

Ove gli impianti vengano modificati o le apparecchiature originarie sostituite con altre, diverse per tipo, dimensione o taratura, l'Appaltatore dovrà riportare tali modifiche sugli schemi preesistenti dell'impianto, ed allegare gli schemi aggiornati alla suddetta dichiarazione e, se dovuto, richiedere o produrre adeguato progetto. Altrettanto vale per gli impianti e le apparecchiature di nuova installazione.

Tali dichiarazione di conformità redatte in cinque copie dovranno essere consegnate all'Ente per l'archiviazione e l'invio agli Enti di controllo interessati.

Art. 4 - Penali

Relativamente agli interventi **urgenti**, in caso di ritardo, dalla 1^a chiamata o dall'avviso della disponibilità dei ricambi, rispetto al tempo ammesso per raggiungere l'impianto in avaria, verrà applicata una penale di €. 25,00 (euro venticinque/00) per ogni ora di ritardo.

Relativamente agli interventi **non urgenti**, in caso di ritardo del loro inizio oltre il tempo dell'ordine stabilito per il loro inizio, o in caso di ritardo rispetto al tempo utile ordinato per il lavoro, sarà applicata una penale di €. 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno.

Non è ritenuto motivo valido per l'allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficoltà ad approvvigionarsi dei materiali necessari.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto.

La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comporterà, a giudizio insindacabile della DL, il fermo del cantiere e l'applicazione di una penale giornaliera di € 20,00.

L'importo complessivo delle penali applicate alle suindicate inadempienze e trasgressioni verrà detratto dall'importo delle fatture mensili di pagamento, salvo l'irrogazione delle sanzioni anche penali, previste dalle leggi in vigore per tutto il periodo di durata dell'appalto.

Le penali sono tra loro cumulabili.

Art. 5 - Condizioni particolari

L'Impresa dovrà attestare di essersi recata sulle opere oggetto della manutenzione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle manutenzioni, di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi, di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le condizioni imposte dal disciplinare di gara.

In particolare l'Impresa dovrà attestare di aver attentamente valutato che i prezzi d'elenco sono remunerativi per qualsiasi quantità di essi che venga ordinata dalla Direzione Lavori e non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità.

In conseguenza i prezzi in elenco, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente Disciplinare, si intendono offerti dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra l'altro essi comprendono:

- a) per i materiali: i prezzi comprendono ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi nessuna eccettuata, per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere;
- b) per la manodopera: i prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere inclusi tutti i Dispositivi di protezione individuale. Con riferimento ai prezzi di fornitura di manodopera in particolare si intendono compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui la ditta dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori. Il conteggio delle ore partirà dall'effettivo inizio delle operazioni sul

luogo dove debbono eseguirsi i lavori, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più operai con la stessa specializzazione contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

- c) per i noli di mezzi d'opera e macchinari vari: i prezzi comprendono il costo dell'operatore e ogni spesa per dare sul posto di lavoro i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso e completi di ogni accessorio. I prezzi comprendono inoltre gli oneri assicurativi dei mezzi d'opera secondo le disposizioni vigenti in materia, il costo del carburante, dei lubrificanti e di quanto altro occorrente perché i mezzi siano perfettamente funzionati. Per i macchinari di qualsiasi tipo (gruppi elettrogeni etc) il prezzo, oltre all'onere dei lubrificanti e dei carburanti, comprende il costo del personale di sorveglianza, anche notturna, il carico, il trasporto, lo scarico, l'installazione nei luoghi oggetti delle lavorazioni e quanto altro occorrente affinché i macchinari siano perfettamente funzionanti.

Il conteggio delle ore partirà dall'effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove devono eseguirsi le lavorazioni, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più mezzi d'opera e/o macchinari della stessa tipologia contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

- d) per i lavori a misura: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d'opera ed i macchinari occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

I prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d'arte comprese le spese generali e gli utili dell'Impresa.

Art. 6 - Domicilio speciale e reperibilità dell'Appaltatore

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio (domicilio speciale) in un centro che ricada nelle province oggetto dell'appalto.

Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Impresa.

L'appaltatore o il suo rappresentante, per tutta la durata dell'appalto, dovranno garantire la continua reperibilità per cui l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

Art. 7 - Direzione tecnica dei lavori da parte dell'impresa

L'impresa dovrà affidare la direzione e la responsabilità tecnica dei lavori in appalto ad idoneo soggetto (Direttore Tecnico dei Lavori) in possesso almeno di diploma.

L'appaltatore dovrà conferire al Direttore Tecnico dei Lavori apposita procura o mandato ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico dei Lavori assumerà ogni responsabilità civile e penale in virtù di questa carica e dovrà organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d'urgenza che normali sotto le direttive della Direzione dei Lavori di cui sarà l'unico referente e con la quale collaborerà alle operazioni di misura e contabilizzazione degli interventi eseguiti.

La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico dei Lavori, controfirmata dallo stesso, dovrà avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico dei Lavori dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico dei Lavori sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico dei Lavori comporterà l'immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico dei Lavori è inoltre responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori una valida dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Art. 8 - Personale da impiegarsi nei lavori

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche.

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

L'orario giornaliero dei lavori dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e pertanto l'Impresa non potrà far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario.

Nel caso si verificasse la necessità di eseguire lavori oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, l'Impresa dovrà approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si precisa che per i lavori eseguiti oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, sarà corrisposto all'Appaltatore solo ed esclusivamente il compenso aggiuntivo di cui al successivo art. 16.

L'Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del responsabile tecnico, e degli operai dell'Impresa appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dalla attività della ditta aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.

Art. 9 - Consegna dei lavori

L'Ente, in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016), potrà provvedere alla consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula di contratto, con apposito verbale dal quale prenderà avvio la durata dei lavori stabilita in **24 (ventiquattro) mesi**.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Impresa dovrà:

- comunicare il nome del Direttore Tecnico dei Lavori, che dovrà possedere i requisiti indicati all'art. 7 ed il numeri di telefono portatile e dell'abitazione al quale dovrà essere reperibile;
- comunicare il numero della linea fax che dovrà essere permanentemente attivata;
- consegnare una copia della procura con la quale il legale rappresentante legale della ditta delega il Direttore e Responsabile Tecnico dei Lavori ad assumere tutte le iniziative necessarie per eseguire gli interventi di manutenzione individuati dalla Direzione dei Lavori tali da garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Al momento della consegna dei lavori l'Ente comunicherà all'impresa i nomi e i recapiti telefonici del Responsabile del procedimento, del Direttore dei Lavori, dei suoi assistenti sul posto e del Coordinatore della sicurezza

Art. 10 - Materiali a piè d'opera

Se durante l'esecuzione dei lavori è previsto l'impiego di materiali forniti dall'Amministrazione il Direttore dei Lavori indicherà l'ubicazione dei magazzini dove sono depositati i materiali da impiegare. L'Impresa dovrà caricare i materiali, trasportarli e scaricarli sul luogo ove si svolgono gli interventi. I materiali che ad ultimazione delle lavorazioni dovessero risultare in eccedenza dovranno essere caricati, trasportati e scaricati nuovamente nei magazzini dell'Amministrazione.

Le operazioni di carico, trasporto e scarico sia dai magazzini dell'Amministrazione verso i luoghi di intervento che dal luoghi di intervento verso i magazzini dell'Amministrazione sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

I materiali forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno essere forniti a piè d'opera sui luoghi di lavoro.

Tutti i materiali forniti, ciascuno per la propria categoria, dovranno corrispondere in tutto alle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori prima di autorizzare l'impiego dei materiali forniti dalla ditta aggiudicataria potrà eseguire, a suo giudizio insindacabile, prove meccaniche e tecnologiche su campionature del materiale stesso. Il materiale si intenderà accettato solo quando tutte le prove e le verifiche abbiano dato esito positivo.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'intervento ed allo scadere dei termini di garanzia.

Art. 11 - Sicurezza del lavoro

11.1 - Soggetti responsabili delle azioni per il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dalle seguenti persone:

- *Committente* è il Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche;
- *Responsabile dei lavori* è il *Responsabile del procedimento* che è un tecnico nominato con provvedimento dell'Ente Appaltante;
- *Direttore dei lavori/Responsabile Tecnico del Contratto* è un tecnico nominato con provvedimento dell'Ente Appaltante;
- *Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione* è un tecnico abilitato eventualmente nominato con provvedimento dell'Ente Appaltante qualora dovesse essere necessario, in corso d'opera, redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008;
- *Datore di lavoro* dell'Impresa: l'Appaltatore
- *Direttore Tecnico* dell'Impresa: tecnico almeno diplomato nominato dall'impresa che assumerà, per conto dell'Impresa stessa ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese dovranno esibire al Responsabile dei Lavori la documentazione di cui all'allegato n° XVII comma 1° del TUS (Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n° 81/2008).

Il Datore di lavoro dell'impresa (Appaltatore) e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del TUS D.Lgs. n° 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Detta direzione tecnica sarà affidata dall'impresa aggiudicataria ad un Tecnico almeno diplomato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze della Ditta dovrà consegnare alla Direzione Lavori una valida dichiarazione di accettazione dell'incarico.

11.2 - Piani per la sicurezza del lavoro

Poiché, per l'esecuzione dei lavori previsti nell'appalto, non è necessaria la presenza di più imprese, non è necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza né in fase di progettazione né di esecuzione e quindi la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Viene allegato al presente disciplinare il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

In relazione alla tipologia dei lavori previsti nell'elenco prezzi contrattuale e degli ulteriori interventi prevedibili, l'impresa dovrà redigere il Piano Sostitutivo del PSC (PSS), di cui all'art.

131 comma 2b del D.Lgs. n° 163/2006 e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) definito dall'art. 89 comma h del D.Lgs. n° 81/2008.

Il POS dovrà essere consegnati all'Ente entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, previo esame ed approvazione da parte del Direttore di lavori, verranno allegati al contratto d'appalto. Detta consegna ed approvazione del POS sono necessarie anche per l'eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto.

Qualora, sia per effetto di eventuale subappalto affidato dall'impresa o nell'ipotesi che l'intervento richiesto debba svolgersi in luogo ove si svolga attività lavorativa di altra impresa, dovesse essere necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all'art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008 il Responsabile dei Lavori dovrà effettuare la notifica preliminare dei lavori alla ASL (articolo 99 del D.Lgs. n° 81/2008). In tal caso l'Appaltatore dovrà attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), adeguando, se necessario, il proprio POS.

11.3. Oneri per la sicurezza

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al presente disciplinare è contenuta la valutazione economica degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Tale compenso, non assoggettato a ribasso, sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori rispetto all'importo contrattuale.

Per tutte le lavorazioni previste dal presente contratto per l'esecuzione delle stesse, la Ditta provvederà alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

In relazione a ciascun intervento da eseguire che non trovi riferimento nelle categorie di lavoro previste in fase di gara, l'impresa dovrà elaborare il POS per lo specifico cantiere; questo verrà sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori o, se nominato, del CSE.

Qualora, per effetto di eventuale subappalto affidato dall'impresa o qualora l'intervento richiesto debba svolgersi in luogo ove si svolga attività lavorativa di altra impresa, il Committente – prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e prima dell'autorizzazione dei relativi lavori – nominerà il Coordinatore per l'esecuzione, il quale redigerà il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del D.L.vo 81/2008, al quale l'appaltatore dovrà obbligatoriamente attenersi, anche adeguando il proprio POS, se necessario.

Qualora siano necessarie delle prestazioni non previste nell'elenco contrattuale dei prezzi per gli oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, sottoponendoli all'approvazione dell'Ente appaltante.

11.4. Osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad attuare le disposizioni previste nel DUVRI, nel PSC e nel POS e ad osservare le misure generali di tutela del D.Lgs n° 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 18, 21, 101 e 102 del D.L.vo 81/2008.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa appaltatrice

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di cui agli articoli 5, 6, e 18 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. DM n° 145/00 che si ritengono compensati con i prezzi offerti in sede di gara.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni d'esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

Oltre agli oneri di cui sopra e a tutti gli altri previsti dal presente Disciplinare, sono a carico della Ditta, compensati con i prezzi offerti in sede di gara i seguenti oneri:

1. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei singoli cantieri di lavoro, delle relative macchine ed attrezzature in modo tale da assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi eventuali baraccamenti per alloggio e mensa degli operai;
2. relativamente ai lavori a misura, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisorie in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
3. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere. Qualora l'Impresa ne faccia richiesta all'Ente, e per la potenza compatibile con quella disponibile, potrà essere autorizzata la derivazione dell'energia elettrica per il cantiere dai quadri FM in BT esistenti a condizione che l'impresa faccia progettare da un tecnico abilitato e realizzi gli impianti elettrici di cantiere, con idonei dispositivi limitatori di carico, di protezione e di misura dell'energia prelevata, secondo la normativa vigente;
4. pagare le assicurazioni antinfortunistiche e previdenziali per gli operai;
5. effettuare il versamento, che le sarà rimborsato, delle somme necessarie per ottenere permessi e licenze necessari per attraversamenti di opere pubbliche, attraversamenti stradali, tagli stradali per riparazione di condotte e/o manufatti, occupazioni temporanee per passaggi anche su proprietà privata, interessati all'esecuzione degli interventi;
6. effettuare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna dei cantieri, degli attrezzi, delle macchine e dei materiali anche se forniti dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione per i danni alle opere provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere.
7. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'Amministrazione e il suo personale;

8. effettuare lo sgombero e la pulizia dei cantieri con rimozione e conferimento a discarica autorizzata della materie di risulta presentando di volta in volta la ricevuta di pagamento attestante il regolare conferimento in assenza della quale non verrà effettuato il pagamento dello stato di avanzamento corrente;
9. essere responsabile della buona conservazione di tutti i materiali che le verranno consegnati per gli interventi di manutenzione che saranno effettuati nel rispetto delle buone norme della tecnica e dell'igiene, nonché alle direttive che, all'occorrenza, verranno impartite dal Direttore dei lavori ENAS;
10. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisorie;
11. osservare le norme del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attinente la sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori;
12. curare la fornitura del vestiario e dei DPI per tutti i lavoratori impegnati nelle manutenzioni;
13. le spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
14. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e di tutto il personale presente nel cantiere e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa preposto alla Direzione e sorveglianza.
15. assicurare la presenza di almeno due operatori durante qualsiasi intervento su impianti e manufatti;
16. eseguire tutti gli interventi con proprio personale, salvo che per i subappalti autorizzati;
17. consentire l'accesso alle opere durante le lavorazioni soltanto al personale dell'Ente ed alle ditte e persone espressamente autorizzate nonché alle autorità sanitarie preposte.

In particolare si evidenzia che nei prezzi unitari delle categorie di lavoro si intendono comprese tutte le spese di cui all'articolo 5 lettera 'c' del nuovo Capitolato Generale d'appalto DM n° 145/00 ed in particolare quelle per impianto e rimozione del cantiere, quelle per custodia e buona manutenzione delle opere sino a collaudo nonché quelle di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n° 81/2008 e smi.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla manodopera nel suo costo complessivo, nessun elemento di costo escluso, per le attrezzature manuali di qualsiasi tipo necessarie, per i DPI, per materiali di consumo, per il trasporto del personale e del materiale occorrente.

L'Impresa aggiudicatrice dovrà fornire le più ampie garanzie sul proprio personale dipendente circa la fiducia, la serietà, la qualificazione e sanità fisica.

L'Ente effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che i lavori siano eseguiti in conformità dei patti contrattuali.

I prezzi d'appalto si intendono inoltre comprensivi delle spese generali di qualsiasi natura e del beneficio dell'Impresa, compresi sopralluoghi, rilievi, misure, certificazioni etc.

Con detti prezzi si intendono altresì compensati gli oneri tutti derivanti dalle norme contenute nel presente disciplinare e dalle leggi generali o speciali in materia, ed anche quelli non

espressamente richiamati, ma necessari per compiere il lavoro in modo razionale e a perfetta regola d'arte.

Al fine del controllo del rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali in genere verso i lavoratori, l'Aggiudicatario dovrà consegnare all'Ente prima della firma del contratto una dichiarazione in merito ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Qualora l'impresa non dovesse ottemperare a quanto sopra elencato verrà richiamata con Ordini di servizio del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento e, nel caso che perseveri nella condotta non regolare, potrà essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Compenso per gli oneri per la sicurezza

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al presente disciplinare è contenuta la valutazione economica degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Detti oneri sono stimati pari ad € €. 3.200,00 (tre miladuecento/00). Tale importo è comprensivo degli oneri di sicurezza per interferenze. I prezzi delle prestazioni per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 14 - Subappalto

Si richiamano le norme vigenti in materia di subappalto con particolare riferimento all'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e smi.

Al momento della presentazione dell'offerta dovranno essere indicate le prestazioni che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare o concedere in cottimo, nel limite consentito dalla normativa vigente.

Art. 15 - Cessione del contratto

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 c. 1 del D.Lgs. n° 50/2016.

Art. 16 - Prezzi

- 1) il servizio di reperibilità sarà contabilizzato con un compenso mensile forfettario;
- 2) la richiesta di intervento verrà compensata con il diritto di chiamata forfettario unico per tutti gli impianti offerto in sede di gara riconosciuto in seguito all'attivazione dell'intervento da parte della direzione lavori. L'intervento può essere richiesto anche per più impianti;
- 3) per gli interventi da compensare in economia il tempo di lavoro sul luogo sarà retribuito con prezzi unitari distinti per le seguenti qualifiche, offerti in sede di gara, comprensivi di spese generali, utili ed oneri per la sicurezza propri dell'impresa:
 - operaio comune (II categoria);
 - operaio qualificato (III categoria);
 - operaio specializzato (IV categoria);
 - tecnico specializzato (V categoria);
- 4) al fine dell'applicazione dell'incremento del 20% sui prezzi della manodopera per lavoro festivo o notturno, si intende notturno il lavoro prestato tra le ore 22.00 e le 6.00;
- 5) i materiali che l'Ente abbia chiesto all'Impresa di fornire se sono delle ditte indicate nel modulo d'offerta, le saranno pagati ai prezzi derivanti dall'applicazione dello sconto offerto in fase di gara, se invece sono di altre ditte, le saranno rimborsati maggiorando la fattura

relativa (IVA esclusa) della percentuale risultante dall'offerta in fase di gara per oneri finanziari e amministrativi;

- 6) i lavori di manutenzione programmata saranno compensati con i prezzi offerti dall'Impresa in relazione alle voci di cui alla apposita tabella del modulo d'offerta;
- 7) i lavori di modifica e/o ampliamento verranno compensati utilizzando le voci di opere compiute di cui al modulo di offerta allegato; per lavorazioni diverse da quelle in elenco si utilizzeranno gli stessi criteri utilizzati per quantificare gli interventi di riparazione.

Articolo 17 –Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile, n° 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, **obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse**, le seguenti diciture:

Codice Univoco Ufficio: UFTT92;

Codice Identificativo di Gara (CIG);

Codice Unico di Progetto (CUP);

Responsabile del Procedimento (RUP).

Numero di repertorio e la data del contratto il numero d'ordine, l'indicazione del Servizio competente, eventuali codifiche per ciascun oggetto fornito così come riportate nell'Ordine di fornitura e dovranno essere emesse senza la dicitura "IVA a detraibilità differita".

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i dati su descritti.

Art. 18- Pagamenti

I lavori eseguiti saranno contabilizzati dalla direzione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi e acquisizione dell'eventuale dichiarazione di conformità.

I pagamenti saranno effettuati non appena l'avanzamento delle prestazioni eseguite raggiungerà l'importo minimo di €. 10'000,00 (euro diecimila/00) o anche per un importo inferiore purché riferito a lavori fatti nel periodo di 2 (due) mesi.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati dal DUVRI e dal PSS sono appaltati a corpo e saranno contabilizzati in percentuale all'avanzamento dei lavori rispetto all'importo contrattuale.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati dal PSC sono appaltati a misura e saranno contabilizzati secondo quello effettivamente eseguito e contenuto nel PSC.

Dall'importo complessivo così calcolato saranno volta per volta dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 207/10;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Il pagamento sarà disposto con mandati intestati alla Ditta entro 60 giorni dal ricevimento della fattura a seguito dell'emissione del certificato di pagamento e previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'Ente, Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari.

"Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente.

Art. 19 - Adeguamento dei prezzi

Si conviene e resta espressamente stabilito che i prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1° del D.Lgs. n° 50/2006.

Art. 20 - Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'appalto, perché è trascorsa la durata contrattuale o perché è stata raggiunto l'importo contrattuale, a seguito di redazione del verbale di ultimazione dei lavori, sarà compilato il conto finale.

Entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione. La verifica della regolare esecuzione dell'appalto ha validità unicamente ai fini del collaudo della lavorazioni effettuate. Resta immutata la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi occulti di fabbricazione o di qualità del materiale fornito.

Art. 21 - Garanzia

Le riparazioni e le nuove opere sono garantite dall'Appaltatore contro difetti di esecuzione o di errata scelta dei materiali impiegati sino alla data del Certificato di Regolare esecuzione e per la durata di 12 (dodici) mesi successivi oltre tale data.

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dal Responsabile del Procedimento.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, il Direttore dei Lavori ordinerà la demolizione/rimozione ed il rifacimento di dette opere con le conseguenti spese a carico della ditta aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse all'ordine ricevuto l'Amministrazione procederà alla demolizione/rimozione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altra ditta addebitando tutte le spese alla ditta aggiudicataria.

La garanzia è costituita dalla cauzione definitiva prestata in sede di contratto, che sarà, pertanto, trattenuta sino allo scadere del periodo di garanzia.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa (art. 108 D.Lgs. 50/2016)

Qualora l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o contravvenisse agli obblighi ad alle condizioni contrattuali stipulate, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di provvedere alla esecuzione d'ufficio dei residui lavori con le maggiori spese a carico della ditta. L'Appaltatore ha unicamente il diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto immediato l'incameramento per intero della cauzione definitiva, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'Impresa appaltatrice di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, ai lavori cui esso si riferisce sia eseguendolo direttamente sia per mezzo di altra Impresa.

Art. 23 - Responsabilità verso terzi, infortuni, danni, assicurazioni degli operai

Resta inteso che tutti gli oneri non previsti espressamente nel presente Disciplinare e gli eventuali danni derivanti dal trattamento saranno a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

L'Impresa appaltatrice risponderà, sempre ed in ogni caso, sia verso l'Amministrazione dell'Ente che verso i terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose in relazione alla esecuzione dei lavori a lei affidati.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice la cura e le spese per evitare danni, come pure sono ugualmente a suo carico il completo risarcimento di essi, quando abbiano a verificarsi, senza alcun diritto ad indennizzo di sorta. A tal fine l'Impresa appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice le assicurazioni per gli operai, nonché per gli altri operatori, professionisti e consulenti dell'Impresa appaltatrice, presenti nell'impianto anche saltuariamente, secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

L'Impresa appaltatrice si intende perciò obbligata alla osservanza, fra l'altro:

- del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, che reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel R.D. 15 dicembre 1936 n. 2276 e del Regolamento per l'esecuzione dei predetti RR.DD. approvati con R.D. 25 gennaio 1937 n. 200;
- delle vigenti leggi e relativi regolamenti per l'assicurazione degli operai contro la invalidità e vecchiaia.

L'Impresa appaltatrice deve sempre poter dimostrare di aver ottemperato a norma di legge alle assicurazioni.

Ogni innovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicata dall'Impresa appaltatrice al Direttore dei Lavori ed al Responsabile unico del procedimento.

La mancata od incompleta od indebita irregolare assicurazione obbligatoria degli operai e degli altri addetti dell'Impresa appaltatrice autorizza l'Ente a farne denuncia alle autorità preposte per i procedimenti sanzionatori, anche quando si tratti di mancata rinnovazione o modifica delle condizioni generali di assicurazione secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Art. 24 - Accertamenti

Il Direttore del Servizio competente dell'ENAS ed il Responsabile del Procedimento hanno facoltà di ordinare, durante il corso del servizio, tutti gli accertamenti e prove che crederanno

opportuno disporre. Tali accertamenti e prove saranno completamente a carico dell'Impresa appaltatrice, e saranno eseguiti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori.

Art. 25 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

La ditta appaltatrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

A tal proposito si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e nella Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007.

Art. 26- Spese Contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, le spese di gara, le spese di copia, le spese di bollo e quelle di registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto (ad eccezione delle spese di pubblicazione dell'avviso di gara, che restano a carico dell'Amministrazione).

Art. 27 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016.

Tale garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 deve essere prestata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3; sarà svincolata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazione appaltante, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 28 - Risoluzione delle controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine l'Appaltatore, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS il quale provvederà su di essa nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il Foro competente è quello di Cagliari.